

Legge regionale 18 ottobre 1967 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

**Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.**

**Art. 48**

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

**1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, primo comma, L. R. 48/1974

**2** Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 75/1982

**3** Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.